



5-7-3

Data 29 DIC 2010

Protocollo 673670
S. 000.04.1

61.01.01.00.00.

Allegati n. -

OGGETTO : L.r. n.33 del 2002, articolo 25 ed allegato E. Parere non vincolante su disciplina applicabile per determinare la superficie minima di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico extralberghiera.

11

Al Dirigente del Settore Turismo

della Provincia di Padova

169630
10

SEDE

0001804/2011 - 05/01/2011
05073 - Provincia di Padova

E p.c. Alla Direzione regionale Prevenzione



SEDE

Con riferimento alla nota prot. n.169630 in data 5 novembre 2010 di codesta Provincia, che ha posto il quesito in oggetto, si esprime il seguente parere non vincolante.

La superficie minima della struttura ricettiva extralberghiera unità abitativa ammobiliata ad uso turistico, ove non stabilita da regolamenti locali, non sembra essere definita dalle norme dell' allegato E della l.r. n.33 del 2002 per i seguenti motivi :

- 1) per una interpretazione letterale delle citate norme regionali, poichè la rubrica dell'allegato E si riferisce testualmente a superfici minime delle unità abitative in alberghi, motel, villaggi- albergo e residenze turistico-alberghiere, dove l'elencazione tassativa e puntuale delle strutture ricettive alberghiere esclude qualsiasi interpretazione estensiva della disciplina dell'allegato E alle strutture ricettive extralberghiere;
- 2) per la natura eccezionale delle norme dell'allegato E, che esclude qualsiasi interpretazione estensiva o analogica, poichè la determinazione delle superfici minime delle unità abitative in strutture ricettive alberghiere dipende dai cinque livelli di classificazione alberghiera contraddistinti da una a cinque stelle; conseguentemente tale criterio eccezionale di determinazione delle superfici minime non può applicarsi per via analogica ad unità abitative ammobiliate ad uso turistico extralberghiere, perché queste non hanno una classificazione articolata su livelli da uno a cinque stelle.

Poiché la fattispecie oggetto del quesito sembra rientrare nella normativa generale in materia di superfici, si ritiene che la superficie minima della struttura ricettiva extralberghiera unità abitativa ammobiliata ad uso turistico, ove non stabilita da regolamenti locali, possa essere disciplinata dall'art.3 del D.M. 5.7.1975, come risulta confermato alla scrivente Direzione dalla nota prot. n.640811 del 7 dicembre 2010 della Direzione regionale Prevenzione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dottor Paolo Rosso

RS

Responsabile del procedimento: Dirigente della Direzione regionale Turismo (dottor Paolo Rosso);
Ufficio Area normativa (dottor Roberto Squarcina).

Direzione Turismo
Cannaregio, 168 30121 Venezia - Tel. 041 2792644/53/54 Fax 041 2792601
e-mail: segr.turismo@regione.veneto.it